



Fiscal Approfondimento

Il Focus di qualità

N. 38

20.10.2015

Legge di Stabilità 2016: tutte le novità

Approvato il Disegno di legge nel Consiglio dei Ministri del 15.10.2015

Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: 2016

È stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15.10.2015 il disegno di **Legge di Stabilità 2016**. L'annuncio è arrivato con 25 tweet da parte del Premier Matteo Renzi, che riassume i principali interventi contenuti nella Legge di Stabilità.

«Via le tasse sulla prima casa», «intervento straordinario sulle case popolari», «tagliamo l'Ires dal 2017 al 24 per cento», «superammortamenti al 140% per chi investe», «un Paese più semplice con le misure per il contante», «Un Paese più orgoglioso: 1000 ricercatori, 500 cattedre speciali, 500 assunzioni nella cultura», «Risposte per il Sud, non proclami» sono solo alcuni degli slogan twittati dal Primo Ministro.

Analizziamo quali sono i principali interventi contenuti nella Legge di Stabilità, evidenziando sin da ora che si tratta solo di un **disegno di legge** che viene trasmesso alle Camere per proseguire il normale iter parlamentare che porterà all'approvazione definitiva.

In questo iter, il disegno di legge potrà subire modifiche, delle quali vi daremo conto in modo tempestivo.

Novità IMU e TASI

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della Legge di Stabilità per l'anno 2016 si profilano in ambito IMU e TASI novità decisamente rilevanti.

Per l'anno 2016 infatti su TASI prima casa ed IMU sono previsti i seguenti tagli fiscali.

- **TASI:** abolizione dell'imposta sull'abitazione principale;
- **IMU:** abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, anche sulle case di lusso adibite ad abitazione principale, nonché sui terreni agricoli (in

questo caso vi sono delle modifiche importanti sulle norme già a suo tempo introdotte);

- **IMU:** abolizione dell'imposta sui c.d. macchinari imbullonati tramite una procedura particolare che li esclude dal novero della rendita catastale.

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, approvando il disegno di legge, in relazione ad IMU e TASI si è espresso come segue nel comunicato stampa di illustrazione dei contenuti di cui sopra:

TASI-IMU - L'imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l'inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

IMU AGRICOLA – Vengono esentati dall'Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti - utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L'alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni.

Vediamo di seguito il contenuto delle novità contenute nell' art. 4 della Legge di Stabilità per l'anno 2016.

NOVITÀ IMU

Vediamo quali sono le principali modifiche che dovrebbero essere apportate all'imposta sugli immobili.

Modifiche apportate all'art. 13, D.L. 201/2011

(norma istitutiva, in via sperimentale dell'IMU)

La Legge di Stabilità 2016 attraverso la modifica o l'abrogazione di alcuni commi del citato art. 13, D.L. 201/2011 ridisegna nel modo seguente la disciplina IMU:

1. **ABITAZIONE PRINCIPALE NON PIÙ SOGGETTA AD IMU:** All'art. 13, co. 2, secondo e terzo periodo, DL 201/2011, la norma viene modificata **escludendo dall'imposizione IMU gli immobili destinati ad abitazione principale**, con ciò includendo, al momento, anche le abitazioni di lusso di cui alle classificazioni A/1, A/8 e A/9, ai sensi del D.M. del 2/8/1969.



ESENZIONE IMU N. 1

**TUTTE LE ABITAZIONI PRINCIPALI
COMPRESSE QUELLE DI LUSO.**

- 2. ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI – PARTE PRIMA:** attraverso l’abrogazione del comma 8-bis, art. 13, D.L. 201/2011, i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti o IAP non sono soggetti ad IMU.



ESENZIONE IMU N. 2

**TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E
COLTIVATI DA COLTIVATORI DIRETTI E
IAP, OVUNQUE UBICATI.**


- 3. ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI – PARTE SECONDA:** se nel punto precedente si assiste all’esenzione da IMU per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti o IAP, ovunque i terreni siano situati sul territorio italiano, attraverso la riformulazione dell’art. 7, co. 1, lett. h) D.Lgs. 504/1992, secondo la quale l’esenzione dall’IMU ora, fino al 2015, si applica a tutti i terreni agricoli inclusi nelle zone citate dalla Circ. 9/1993, dal 2016 diverranno esenti da IMU tutti i terreni agricoli situati nelle zone citate dalla Circ. 9/1993, indipendentemente dal soggetto che li possiede.



ESENZIONE IMU N. 3

**TERRENI AGRICOLI DA CHIUNQUE
POSSEDUTI, UBICATI NELLE ZONE EX
CIRC. 9/1993.**

- 4. ESENZIONE TERRENI AGRICOLI – PARTE TERZA:** in aggiunta, a quanto appena esposto, relativamente ai terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016, specifica ulteriormente che sono ad ogni buon conto esenti i terreni agricoli:
- a. posseduti da coltivatori diretti o IAP;
 - b. situati nelle isole minori di cui all’all. A, L. 448/2001;
 - c. con una destinazione immutabile agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.



SI DELINEANO QUINDI MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI, RIODINATE COME SEGUE:

- ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI, OVUNQUE SITUATI, MA POSSEDUTI E COLTIVATI DA COLTIVATORI DIRETTI O IAP;
- ESENZIONE PER TERRENI AGRICOLI, DA CHIUNQUE POSSEDUTI, MA SITUATI IN UNA DELLE ZONE CITATE DALLA CIRC. 9/1993;
- ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI SU TERRITORI APPARTENENTI AD ISOLE MINORI;
- ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI CON DESTINAZIONE AGRO-SILVO-PASTORALE NON MODIFICABILE.

5. MODIFICA DEL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE A FINI IMU PER I TERRENI AGRICOLI: attualmente ai sensi del comma 5, art. 13, D.L. 201/2011, fino al 31/12/2015 il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996**, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.


La Legge di Stabilità 2016, con l'abrogazione del secondo periodo, del comma 5, del citato art. 13, ha rivisto il calcolo del valore dei terreni agricoli, il quale non considererà più la rivalutazione del 25% e l'applicazione dei relativi coefficienti.

LA MODIFICA APPORTATA È VALIDA PER TUTTI I TERRENI AGRICOLI CHE NON RIENTRANDO NELLE PRECEDENTI CASISTICHE DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA, CONTINUANO AD ESSERE ASSOGGETTATI AD IMU.

NOVITÀ TASI

Secondo quanto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15/10/2015, scompare la TASI nelle seguenti situazioni:

- in caso di immobile destinato dal proprietario ad abitazione principale per sé e la propria famiglia;
- in caso di immobile affittato dal proprietario ma destinato dall'inquilino (possessore) ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia.



INOLTRE:

- ↳ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI sarà ridotta allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla sino allo 0,25% in aumento o in diminuzione, fino all'azzeramento.

IMU per i c.d. IMBULLONATI

Attraverso una procedura particolare, i famosi macchinari imbullonati non sconteranno più l'IMU e la TASI.

Infatti, i c.d. imbullonati sono particolari macchinari di grosse dimensioni, situati negli immobili di cui alle categorie D ed E (c.d. capannoni), i quali per la loro inscindibilità con gli immobili, hanno concorso al calcolo della rendita catastale degli immobili stessi (così come previsto dalla Circ. Agenzia Entrate n. 6/2012) e conseguentemente al calcolo di IMU e TASI.

La Legge di stabilità 2016 prevede quanto segue:

con decorrenza 1/1/2016 i proprietari degli immobili di cui alle categorie D ed E, nei quali sono inglobati macchinari imbullonati potranno presentare variazioni catastali al fine della revisione della rendita, la quale si ridurrà del valore degli imbullonati stessi. Ciò darà luogo all'eliminazione di tale valore anche a fini IMU e TASI.

Eccezionalmente per il solo anno fiscale 2016, le variazioni di rendita presentate entro il 15/6/2016 avranno decorrenza retrodatata a tutto il 2016, quindi a partire dal 1/1/2016.

DECORRENZA

Le rilevanti modifiche appena illustrate avranno validità dal 1/1/2016, sia in ambito TASI che in ambito IMU.

IMPORTANTE!

Si consideri che la Legge di Stabilità 2016 al momento è solo stata approvata dal Consiglio dei Ministri, potrebbero quindi manifestarsi modifiche a quanto fin qui esposto con le successive discussioni in Camera e Senato.

Scende l'aliquota IRES?

Per quanto riguarda il taglio dell'IRES, nel disegno di legge viene rinviata al 2017 il taglio dal 27,5% al 24% dell'IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell'Unione Europea.

In particolare ciò sarà possibile se la Commissione Ue riconoscerà lo 0,2% di flessibilità sul deficit, circa 3,3 miliardi, per l'evento migratorio eccezionale. Come sottolineato dal Ministro Padoan nella lettera inviata all'UE "il costo degli eventi eccezionali migratori è pari a 3,1 miliardi, 0,2 del Pil. E ove questa clausola sia riconosciuta, noi anticiperemo al 2016 misure che abbiamo già previsto per il 2017, segnatamente l'Ires, segnatamente i denari per ulteriori investimenti sull'edilizia scolastica. Si tratta, in attesa di Bruxelles, di un'approvazione condizionata".

Dunque la volontà è quella di anticipare il taglio dell'IRES al 2016, ma questo sarà possibile solo nel rispetto del rapporto deficit/PIL stabilito tempo a dietro con gli organi europei.

Tuttavia, anche lo 0,2% di deficit in più non basterebbe per l'intero taglio dell'IRES nel 2016. Si dovrà pertanto procedere in due tappe: un taglio di 1,5% nel 2015 e la restante parte nel 2017.

Non va dimenticato che per non "sterilizzare" gli effetti positivi del taglio dell'aliquota IRES sarà necessario aumentare la percentuale di non imponibilità dei dividendi.

**Super
ammortamenti
per i beni
acquistati dal
15 Ottobre**

Se così non fosse, si ribalterebbe (parzialmente) il costo della riduzione IRES sui soci della società.

Per non scaricare il taglio dell'aliquota IRES sui soci delle società si prevede **anche** la riduzione della percentuale di imponibilità dei dividendi, che sarà stabilita con apposito Decreto del MEF.

Altra misura favorevole alle imprese è quella che mira a consentire il super ammortamento al 140% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene.

Da quanto si apprende la misura agevolativa si applicherà ai beni acquistati nel 2016 e anche quelli acquisti nell'ultimo trimestre del 2015 a partire dal 15 Ottobre.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, ad ora potrebbero fruire dell'agevolazione anche i professionisti. Dall'ambito oggettivo dovrebbe essere esclusi gli **immobili**. Così come accaduto nella precedente agevolazione per l'acquisto di macchinari (**l'art. 18, D.L. 91/2014**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale **n. 144 del 24.06.2014**, conv. con mod. dalla **L. 116/2014** pubb. G.U. del 20.08.2014), gli investimenti che dovrebbero dar diritto all'agevolazione sono solo quelli:

- **nuovi**, nel senso che non devono essere stati, a qualunque titolo, già utilizzati;
- **compresi nella divisione 28** della tabella Ateco 2007.

Rispetto alla precedente versione non dovrebbero essere presenti limiti quantitativi.

Da un punto di vista pratico, per l'acquisto di un bene agevolabile con costo fiscale di 100, ammortizzabile al 10% in 10 anni, si potrà fruire di una maggiore deduzione del 4%, con un'aliquota complessiva di ammortamento per ciascun periodo d'imposta del 14%. In sostanza, si potrà dedurre un ammortamento pari a 14 in luogo di un ammortamento di 10. Il maggior ammortamento risulterebbe pari a 40 nei dieci anni.


Nella bozza della Legge di stabilità 2016 vengono introdotti dei nuovi limiti di ricavi per il regime forfettario aumentando le attuali soglie (diversificati sulla base dell'attività svolta) con un incremento di 10.000 euro per tutti che diventa di 15.000 euro per i professionisti aumentando così il limite per quest'ultimi a 30.000 euro.

**Aumento del
limite dei ricavi
per i forfettari**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il regime forfetario è stato istituito dall'articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015. Ai sensi del comma 54, possono accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente abbiano rispettato quattro condizioni corrispondenti a: ricavi e compensi; spese per l'impiego di lavoratori; costo complessivo dei beni strumentali; prevalenza dell'attività autonoma su quella di lavoro dipendente (in alcune ipotesi tale condizione non va verificata).


In particolare la possibilità di accedere al regime forfetario è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all'attività d'impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici, e variano il limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000. I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite per gli imprenditori individuali sono quelli individuati negli articoli 57 e 85, TUIR mentre per gli esercenti arti e professioni sono quelli individuati nell'articolo 54, TUIR.



Nella bozza della Legge di Stabilità 2015 viene previsto che gli attuali "livelli" di ricavi saranno aumentati di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l'aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro.

Inoltre secondo la lettera d) del comma 54, introdotta nell'iter di approvazione della Legge di Stabilità 2015, possono accedere al nuovo regime i contribuenti che nell'anno precedente abbiano conseguito redditi d'impresa, di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale verifica non va effettuata nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato oppure che la somma dei redditi d'impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l'importo di € 20.000. In questi due casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza. Ebbene con la Legge di Stabilità 2016 viene estesa la possibilità di accesso al regime forfetario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un'attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro.

Bonus edilizi prorogati per il 2016



Regime dei minimi – Per quanto riguarda infine il regime dei minimi (prorogato dal D.L. n. 192/2014, - Decreto “Milleproroghe” - fino a fine 2015), secondo quanto previsto dalla bozza della Legge di Stabilità 2016 questo confluisce nel regime forfettario diventando il regime delle start up che potrà essere conservato per i primi cinque anni di attività sempre con aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5%.

Il disegno di Legge di Stabilità 2016 varato dal Governo nella giornata di giovedì 15 ottobre proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2016**, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Detrazione ristrutturazione

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal Decreto Legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il Decreto Legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

La bozza della Legge di Stabilità 2016 conferma l’applicazione del bonus Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizia anche per il 2016. Confermato anche il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni rimane a 96 mila euro (invece di scendere a 48mila) con rimborsi in dieci rate annuali. Scongiurato il ritorno dal 1° gennaio 2016 alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per tali tipologia di lavori la bozza della Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione al 65% fino alla fine del 2016. La proroga avviene senza alcuna modifica pertanto è confermata la detrazione del 65% per gli interventi antisismici, le schermature solari e i lavori di bonifica dell'amianto.

Oltre a essere prorogati di un anno gli incentivi vengono anche estesi agli ex IACP che potranno usarli per aumentare le prestazioni energetiche delle case popolari. Per gli interventi di ristrutturazione promossi dagli ex IACP sulle case popolari il bonus del 65% dovrebbe essere anche l'unica formula applicabile.

Confermato anche il bonus mobili (sggravio Irpef del 50% entro un tetto di diecimila euro) che potrebbe anche essere esteso alle coppie under 35, senza obbligo di ristrutturazione.

Tra le novità dell'ultima ora contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 spicca **l'aumento del limite del contante** dai 999,99 euro attuali a 3.000,00 euro.

L'auspicio del primo Ministro Italiano è riportare i livelli del contante in linea con la media europea, anche se va evidenziato che alcuni Paesi Europei stanno agendo in senso contrario.

Da evidenziare che la questione era stata oggetto di un recente intervento del Legislatore. Infatti con il D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Monti) si era prevista una riduzione del limite del contante, sceso da 2.500,00 euro ai 1.000,00 euro attuali. Ancor prima, con il D.L. 138/2011, la soglia era stata ridotta da 5.000,00 euro a 2.500,00.

Viene riproposta la normativa agevolativa sull'assegnazione dei beni ai soci. Per comprendere la significativa portata della novità normativa va preliminarmente osservato che:

- ⇒ sensi dell'**art. 2, co. 2, n. 6), D.P.R. 633/1972**, ai fini IVA l'assegnazione dei beni ai soci è equiparata alla cessione di beni a titolo oneroso. Tale operazione dunque **costituisce operazione rilevante ai fini IVA**, sia se

**Sale il limite
del contante**

**Assegnazione
beni ai soci:
nuova
opportunità**

posta in essere da società di persone che da società di capitali qualunque sia l'oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l'assegnazione viene effettuata. Anche in questo caso, dunque, l'imponibilità dell'operazione dovrà essere individuata in base alle regole sancite dall'art. 10, co. 1, n. 8 -bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, a seconda che si tratti di immobile abitativo o di immobile strumentale;

- ⇒ dal punto di vista delle altre **imposte indirette**, e nello specifico circa **l'applicazione dell'imposta di registro**, va ricordato che l'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, al comma 1 stabilisce il principio di **alternatività tra Iva e registro**. Dunque va applicata l'imposta di registro in misura fissa pari ad € 200¹ per le cessioni (assegnazioni) imponibili, "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies)" nelle cui situazioni trova applicazione **l'imposta di registro proporzionale (9%)**.

Nel caso di assegnazioni di immobili abitativi:

- ✓ se l'operazione è **imponibile ai fini IVA**, si sconteranno oltre all'imposta di registro fissa di euro 200,00, anche le ipocatastali nella misura fissa di 200 euro cadauna;
 - ✓ se l'operazione **non è imponibile ai fini IVA**, oltre all'imposta di registro proporzionale del 9% (2% con i requisiti prima casa) saranno dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50,00 cadauna.
- ⇒ ai fini delle **imposte dirette**, l'assegnazione dell'immobile al socio (indipendentemente dalla causa) può far emergere in capo alla società materia imponibile, come ricavi tipici della società o plusvalenze degli immobili relativi all'impresa;
- ⇒ per quanto riguarda il **socio assegnatario**, invece, è possibile che si verifichi la **distribuzione di utili in natura**, con la conseguenza di un reddito tassabile in capo al socio persona fisica non imprenditore.

Per evitare gli effetti estremamente penalizzanti dell'assegnazione degli immobili ai soci, il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli immobili pagando una imposta sostitutiva:

- ⇒ delle **imposte sui redditi e dell'IRAP** pari all'8%;
- ⇒ che diventa dal 10,5% se la società risulta **di comodo** in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della

¹ A partire dal 1° Gennaio 2014.

assegnazione. Nelle precedenti versione della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.

Per quanto riguarda il socio, si prevede che l'eventuale distribuzione di utili in natura sia esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 47 del Tuir.


Inoltre:

- ⇒ è prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta per l'assegnazione, nonché l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

In sostanza, pur pagando l'imposta sostitutiva, si dovranno continuare a valutare i riflessi IVA dell'operazione.

Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l'imposta sostitutiva si fa riferimento alla differenza:

- ⇒ tra il **valore normale del bene assegnato** e il costo fiscalmente riconosciuto.



La base imponibile dell'imposta sostitutiva può essere determinata facendo riferimento al valore catastale dell'immobile in luogo del meno conveniente valore normale.

Attenzione va posta al fatto che la misura agevolativa non è rivolta a tutti i beni dell'impresa, ma l'applicazione si limita:

- ⇒ ai beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione);
- ⇒ ed ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa.

Si prevede infine che **l'imposta sostitutiva** sulle plusvalenze venga versata:

- ⇒ entro il 30 novembre 2016 per il 60%;
- ⇒ e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Nuova possibilità di rivalutare i beni aziendali e nuova proroga per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d'impresa il D.D.L di Stabilità 2016 prevede:

- ⇒ l'adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo;

**Rivalutazione
dei beni
aziendali e
rivalutazione di
quote e terreni
da parte delle
persone fisiche**

- ⇒ il versamento di un'imposta sostitutiva:
 - ✓ del 16% per i beni ammortizzabili;
 - ✓ del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
- ⇒ la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

La rivalutazione non potrà essere solo civilistica ma sarà necessario applicare un'imposta sostitutiva. Il versamento di quest'ultima avverrà in tre rate di uguale importo (al 16 giugno del 2016, 2017, 2018) senza interessi.

Gli effetti fiscali della rivalutazione avverranno dall'esercizio 2018 per quanto attiene alla deduzione degli ammortamenti, mentre per la rilevanza ai fini di plusvalenze e minusvalenze da cessione, questa decorrerà dal 1° gennaio 2019. Relativamente alla rivalutazione di quote e terreni il disegno di legge ripropone la possibilità, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell'art. 67, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Tale opportunità è stata disposta per le partecipazioni non quotate e per i terreni posseduti, come detto, al di fuori del regime d'impresa e se posseduti alla data dell'1/1/2016.

Entro il 30/06/2016, sarà necessario effettuare la perizia giurata di un professionista e versare l'imposta sostitutiva, anche a rate, in tre rate annuali di pari ammontare, con l'aggravio di interessi (3%) sulla seconda e sulla terza rata.

L'imposta sostitutiva applicata sulle partecipazioni non qualificate è pari al 4% mentre quella applicata alle partecipazioni qualificate e ai terreni corrisponde all'8%.

**Altre novità:
Riforma
sanzioni
amministrative
dal 2016,
riduzione IRAP
in agricoltura e
pesca**

Riforma sanzioni amministrative	Anticipo di un anno dell'entrata in vigore delle nuove e più favorevoli misure in tema di sanzioni amministrative tributarie . Se l'intervento verrà confermato, già dal 1° gennaio prossimo troveranno applicazione per molte violazioni la riduzione delle sanzioni tracciata nel segno della proporzionalità dal Decreto Legislativo 158/2015 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» appena 10 giorni fa.
IRAP in agricoltura e pesca	Abrogazione IRAP per attività agricole e di pesca

**Iva ridotta
anche per il
quotidiano on
line**

Iva e procedure concorsuali	Si da la possibilità di rettificare l'imposta sul valore aggiunto al momento dell'apertura del fallimento del soggetto debitore e non sarà più necessario attendere la ripartizione dell'attivo fallimentare. Un'accelerazione che di fatto si traduce in una maggiore chance di liquidità per i creditori in quanto possono detrarre l'Iva dall'importo dovuto (e quindi versare di meno) o chiederla a rimborso. In questo modo, tra l'altro, si realizzerebbe un intervento in continuità con quanto già avvenuto per le imposte dirette, per le quali la deduzione delle perdite su crediti non riscossi può avvenire all'apertura del fallimento.
Art-bonus	Viene reso permanente e fissato al 65% lo sconto fiscale introdotto dall'art bonus, il credito d'imposta a favore di chi aiuta la cultura.
Tax credit per il cinema e l'audiovisivo	Rifinanziato il fondo per il tax credit per il cinema e l'audiovisivo.


Una delle novità introdotte dalla **Legge di Stabilità 2016** riguarda l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA anche per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici diffusi on line. È quanto previsto dall'attuale art. 44 del disegno di Legge di Stabilità 2016 approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 15.10.2015.

Il precedente intervento del Legislatore

Con Il **co. 667 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)** era stato disposto che *"ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare **libri** tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica"*.

Con la richiamata disposizione dunque si forniva una interpretazione autentica di ciò che è da considerarsi libri. Con il citato intervento legislativo si provvede ad estendere l'aliquota ridotta, a partire dal 1° Gennaio 2015, ai libri (ma non anche le altre pubblicazioni editoriali, prive del codice Isbn) veicolati tramite mezzi di comunicazione elettronica, ossia diffusi on line.

Di conseguenza, l'aliquota IVA del 4% è stata applicata dal 1° gennaio 2015 ai libri elettronici ai sensi della normativa italiana, in riferimento esclusivamente alle prestazioni territorialmente rilevanti in Italia. Da evidenziare che la suddetta misura contrasta con l'art. 98, par. 2, della Direttiva 2006/112/Ce. La richiamata disposizione consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte unicamente alle operazioni relative a determinati beni e servizi specificamente indicati nell'allegato III alla Direttiva stessa. In tale elenco non sono compresi gli e – book.



Con il nuovo intervento Legislativo si mira ad estendere l'aliquota ridotta non solo ai libri diffusi elettronicamente, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, ma anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici diffusi on line.

Con tale intervento si vuole raggiungere il principale effetto di ridurre i costi: questo perché allo stato attuale le pubblicazioni on line in questione scontano l'aliquota IVA ordinaria (22%). Con l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (4%) si otterrebbe in una riduzione del prezzo dei prodotti editoriali on line, visto che l'Iva è assolta a monte dall'editore ma si scarica a valle sul prezzo per i consumatori.

Le novità sul fronte lavoro

Le tante misure contenute nella Manovra Finanziaria, che ora si appresta ad affrontare l'esame del Parlamento e dell'Unione Europea, poche ma significative risultano quelle previste sul fronte lavoro. Le novità, in particolare, vanno: dallo sgravio contributivo anche per il 2016 (in misura ridotta) all'aumento della soglia della "no tax area" per i pensionati, nonché alla settima salvaguardia per gli esodati. Importanti novità anche per il c.d. "opzione donna", che viene esteso anche per il 2016.

Sgravio contributivo

Sul fronte degli sgravi contributivi concessi per i neo assunti a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014), il Governo conferma la volontà di stabilizzare l'incentivo anche per le assunzioni effettuate **nel 2016**, ma in misura e durata ridotta. Infatti, in luogo dell'originario sgravio massimo di 8.060 euro, dovrebbe trovare posto una riduzione dei contributi al **40% per 24 mesi**, e non più 36 mesi come finora previsto. Una misura che secondo le stime dell'Esecutivo porterà complessivamente a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Sul punto, è possibile osservare come le scelte governative determineranno probabilmente una corsa allo sgravio contributivo, in quanto i datori di lavoro che intendessero assumere un lavoratore a tempo indeterminato – e lo faranno entro il 31 dicembre 2015 – godranno dello sgravio in misura intera (8.060 euro) e per una durata di 3 anni complessivi, anziché 2.

Pensionati

Buone nuove notizie anche per i pensionati. Infatti, è previsto un leggero aumento delle soglie di reddito della “no tax area”, che dovrebbe passare:

- dagli attuali 7.750 euro a **8.000. euro**, per i pensionati con età anagrafica superiore ai 75 anni;
- dagli attuali 7.500 euro a **7.750 euro**, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 anni.

Settima salvaguardia

Si riapre invece, come promesso, la partita sulla settima operazione di “salvaguardia” degli esodati, ossia quei soggetti che non hanno ancora maturato i requisiti della Legge Fornero per accedere al pensionamento. Al riguardo, per avere maggiore certezze circa i soggetti interessati ed i criteri di accesso bisognerà attendere che il testo venga approvato definitivamente. Per finanziare la settima “salvaguardia” verranno utilizzate le risorse non impiegate nelle precedenti salvaguardie chiuse.

Opzione donna

A sorridere saranno anche le quote rosa. Infatti, il regime sperimentale per le donne (c.d. “opzione donna”) che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene **esteso al 2016**, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

Part time

Infine, per quanto concerne la flessibilità in entrata l'intento dell'Esecutivo è quello di accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. In pratica, chi intende chiedere il part-time potrà farlo senza che l'interessato riceva penalizzazione sul trattamento previdenziale che andrà a percepire, in quanto lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. In tal caso, sarà il datore di lavoro a dover corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Lotta all'evasione: pagare meno, pagare tutti". Così il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi commenta su Twitter la novità legata al canone Rai: la tassa nel 2016 sarà **più bassa e abbinata** al pagamento dell'elettricità.

Il canone Rai, come sarà certamente noto, è una tassa a tutti gli effetti. E poiché è anche una delle più odiate dagli italiani, spesso e volentieri è oggetto di evasione.

Ed è proprio per colpire gli evasori che nella Legge di Stabilità per il 2016 ha trovato spazio la misura - già annunciata nei mesi scorsi - del pagamento del canone Rai attraverso la bolletta elettrica.

Il canone Rai diventerà infatti una voce di spesa della bolletta elettrica e, cosa più importante, si dovrebbe pagare solamente **sulla prima casa**.

Si prevede una **riduzione progressiva** della tassa, nel senso che per il primo anno (2016) l'ammontare del canone sarà di 100 euro, contro gli attuali 113,50, e (se la misura si rileverà efficace) l'importo scenderà a 95 euro nel 2017.

Spetterà a un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio del 2016), individuare i criteri per l'attuazione della misura, oltreché stabilire le modalità per il riversamento all'Erario delle somme incassate dai vari operatori del settore dell'energia.

Si ricorda che **l'obbligo di pagamento** del canone TV è previsto dall'art. 1 del R.D.L. n. 246/38 e sorge a seguito *"della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo"*. Ciò significa che chiunque abbia uno o più apparecchi televisivi è tenuto, per legge a pagare il canone di abbonamento TV. Hanno tuttavia **diritto all'esenzione** dal canone Rai i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

I requisiti per l'esenzione sono precisamente i seguenti:

- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).

A quanto pare l'obbligo di pagamento del canone TV sarà aggiornato; ossia potrebbe essere legato non solamente al possesso del televisore ma anche di altri congegni quali smartphone, tablet e pc, con cui si può vedere la Rai.

- Riproduzione riservata -